

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Con D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010, viene introdotto in Italia l'istituto della mediazione civile e commerciale, sebbene già presente nel nostro ordinamento giuridico in veste facoltativa (artt. 1754 e ss. c.c.). In tal modo ci si mette al passo con la Comunità Europea che, con la Direttiva Comunitaria n. 2008/52/CE, impone l'adozione della mediazione, d'origine anglosassone, a tutti i paesi membri.

Dopo un primo rinvio, la mediazione civile e commerciale entra in vigore obbligatoriamente per alcune materie il 21 marzo 2011 e definitivamente il 20 marzo 2012, estendendo il suo raggio d'azione.

La conciliazione è un procedimento di composizione delle controversie insorte tra due o più parti che pone in alternativa alla giustizia ordinaria presso i Tribunali, con lo scopo di alleggerire il carico di lavoro nelle aule giudiziarie. Le caratteristiche sono tempi rapidi di soluzione, costi contenuti, conoscenza in anticipo di quanto costerà tutto il procedimento e una soluzione favorevole per entrambe le parti. Nella mediazione, dunque, un professionista terzo e neutrale rispetto alle parti, si pone fra le stesse per ricreare i processi di comunicazione, di ascolto, di analisi del problema. Con l'aiuto di questo professionista, le parti analizzano oggettivamente i problemi, i bisogni e le possibili soluzioni che possono risolvere la lite. Un processo senza dubbio molto interessante da ogni punto di vista.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. N. 28/2010 sono sorti in Italia oltre 948 organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia, oltre 348 enti di formazione accreditati e si sono formati a proprie spese oltre 60.000 mediatori iscritti regolarmente nel registro nazionale del Ministero. Professionisti stanno tuttora compiendo un lungo percorso di formazione, aggiornamento e tirocinio obbligatorio, in modo da essere sempre più competenti in una materia nuova per il nostro paese. È nato così' un sistema efficiente che ha permesso il successo della mediazione civile e commerciale con un percentuale del 52%.

Ma tutto questo è stato messo a rischio il 24 ottobre 2012 a causa di una sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l'illegittimità costituzionale del D. Lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega legislativa.

Non si tratta di un giudizio sulla mediazione o sulla costituzionalità di un sistema obbligatorio preventivo fondato sulla condizione di procedibilità, ma di una lacuna testuale della legge delega.

Da questa disputa escono sconfitti il legislatore delegato, l'istituto della mediazione e l'intero sistema giudiziario italiano incapace di intervenire in tempi più rapidi su questioni particolarmente delicate e rilevanti nelle quali sono in discussione l'accesso alla giustizia e la creazione di un nuovo sistema, nel quale migliaia di professionisti e imprenditori hanno investito costituendo organismi di mediazione, enti di formazione e avviandosi con la formazione all'attività di mediatore.

Dal punto di vista tecnico la declaratoria di illegittimità della condizione di procedibilità *ex lege* riconduce la mediazione al ruolo di strumento meramente facoltativo, accessibile a chiunque decida di avvalersene anche con l'inserimento di un'apposita clausola contrattuale o anche aderendo all'invito formulato dal giudice nel corso del processo.

Si torna in tal modo alla situazione presente in Italia prima del 21 marzo 2011. Ciò, come abbiamo visto in questi ultimi mesi del 2012 e con l'inizio del 2013, ha comportato una riduzione all'accesso della mediazione restituendo alla stessa un ruolo di strumento complementare e marginale alla giustizia italiana, e riportando il caos nelle aule giudiziarie.

Non resta che una semplice domanda, soprattutto in questi ultimi tempi di crisi e di incertezze politiche: non sarà stata un'altra possibilità sprecata dall'Italia per diventare un paese più civilizzato?

Dott.ssa Elena Recupero